

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1187-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1965
(V. Stampato n. 1980)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 maggio 1965*

Comunicata alla Presidenza il 3 luglio 1965

**Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962,
adottato a Ginevra il 10 marzo 1962**

ONOREVOLI SENATORI. — Sotto gli auspici dell'ONU fu stipulato nel 1949 il primo accordo internazionale del grano, che fu poi rinnovato nel 1953, nel 1956 e nel 1959. L'Accordo attuale, che ripete in sostanza quello del 1959, reso esecutivo con legge 1° dicembre 1961, n. 1492, è stato firmato, anche dall'Italia, nel 1962, nel quadro di altri accordi internazionali su prodotti di base, quali lo zucchero, il caffè, l'olio d'oliva ed altri prodotti non agricoli. Esso tende a stabilizzare il commercio internazionale del grano, prevedendo tutta una serie di diritti e di obblighi da parte delle due categorie di Stati membri, esportatori (10 Paesi) e importatori (48 Paesi).

Soprattutto l'Accordo prevede i mezzi con cui superare le grosse difficoltà cui devono far fronte a volta a volta sia i produttori, per pesanti eccedenze, sia i consumatori, per gravi carestie. È già accaduto che Paesi fortemente produttori di grano, come l'URSS nel 1963-64, per sfavorevoli andamenti stagionali, si siano trasformati in Paesi fortemente importatori. Di qui l'esigenza di cercare strumenti quanto più efficaci possibile, per la stabilizzazione e liberalizzazione a un tempo del mercato granario.

L'Italia figura tra i Paesi esportatori e come tale è impegnata a versare un modesto contributo fissato di anno in anno (per il primo anno è di sterline 275, per il secondo di 280).

Nell'annata agraria 1963-64, per la sua deficiente produzione granaria, anche l'Italia è stata esonerata dai suoi obblighi di Paese esportatore. È anzi previsto che nel nuovo Accordo il nostro Paese figuri tra i Paesi importatori.

È da rilevare il ritardo dell'Italia nel procedere al deposito dello strumento di accettazione, per cui essa si è avvalsa della facoltà di chiedere una proroga per l'adempimento nei termini previsti dell'Accordo.

È anche da tener presente che gli altri cinque Stati membri della CEE hanno tutti aderito all'Accordo che forma oggetto del presente disegno di legge. Una eventuale mancata ratifica dello stesso da parte del-

l'Italia, perciò, contrasterebbe con la posizione degli altri Paesi comunitari e basterebbe questa considerazione per indurci all'approvazione, che ci si onora di chiedere, del disegno di legge in esame.

Considerando poi che l'Accordo in vigore viene a scadere il 31 luglio 1965 e che proprio per il ritardo nella ratifica dell'Accordo da parte di alcuni Paesi, tra cui il nostro, è stato negoziato un Protocollo di proroga al deposito degli strumenti di accettazione, si rileva l'urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per non decadere definitivamente dalla posizione di Stato membro dell'Accordo. Questa decadenza, oltre al già accennato contrasto con la posizione degli altri cinque Paesi della Comunità economica europea, ci priverebbe dei benefici previsti dalle clausole dell'Accordo. Questo, come accennato, ha tra i suoi principali obiettivi quello di assicurare approvvigionamenti di grano e farina ai Paesi importatori e sbocchi ai Paesi esportatori a prezzi stabili ed equi; quello di liberalizzare al massimo gli scambi internazionali di detti prodotti; quello di favorire il loro consumo specialmente nei Paesi in via di sviluppo. Allo scopo, ogni Paese importatore è impegnato ad acquistare dai Paesi esportatori membri una quantità di grano che rientri in una certa percentuale dei suoi acquisti globali a prezzi compresi in limiti precisati. Vengono altresì definite differenti categorie di transazioni speciali. Si prevede l'esame annuale della situazione produttiva e commerciale, in campo internazionale, del grano, sì da informare e orientare i mercati nazionali.

In sostanza l'Accordo, di cui si chiede la ratifica col presente disegno di legge, ha lo scopo di favorire la collaborazione internazionale su un problema importante che riguarda la produzione e il consumo, insomma il commercio internazionale del grano, cui è legata tanta parte della stabilità economica e della vita stessa di molti Paesi importatori o esportatori.

Il nostro Paese, fortemente produttore e fortemente consumatore di grano, pur ten-

dendo a un futuro equilibrio tra produzione e consumo, rimane ugualmente interessato al problema di stabilizzare il mercato internazionale del grano, anche in vista di future minori produzioni, e comunque non avrebbe motivo di sottrarsi sia alla solidarietà internazionale che a quella comunitaria europea,

non ratificando l'Accordo, visto il concreto contributo che esso si propone di dare alla lotta contro la fame, tendendo a stabilizzare un delicato settore quale il commercio del grano e della farina.

BOLETTIERI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 35 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte, per lire 1 milione mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1965 e per lire 1 milione, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, per provvedere ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.